

## 3) Suini e carni suine

Codice NC	Designazione delle merci
0103	<b>Animali vivi della specie suina :</b>
	- altri :
ex 0103 91	- - di peso inferiore a 50 kg :
0103 91 10	- - - delle specie domestiche
ex 0103 92	- - di peso uguale o inferiore a 50 kg :
	- - - delle specie domestiche :
0103 92 11	- - - - scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg
0103 92 19	- - - - altri

Tuttavia, riguardo ai prodotti di cui al punto 3), il meccanismo complementare applicabile agli scambi è applicabile solo fino alla data in cui il Portogallo verrà dichiarato indenne dalla peste suina africana.

*Articolo 2*

La Commissione esaminerà le eventuali modifiche che, in funzione dell'andamento degli scambi, potranno essere apportate all'elenco dei prodotti citati all'articolo 1 e presenterà al Consiglio, se del caso, le proposte adeguate.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 3659/90 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. WESTH